



# **Ordinanza concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)**

**Modifica del 29 novembre 2023**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 maggio 2016<sup>1</sup> sul trasporto di merci è modificata come segue:

## *Ingresso*

visti gli articoli 2 capoverso 3, 5 capoverso 1, 6 capoverso 2, 14 capoverso 3, 18 capoverso 4, 19 capoverso 4, 20 capoverso 3, 21 capoverso 4, 22 capoverso 1 e 25 della legge del 25 settembre 2015<sup>2</sup> sul trasporto di merci (LTM);  
visto l'articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985<sup>3</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);  
visti gli articoli 8 capoverso 1 e 9 della legge del 19 dicembre 2008<sup>4</sup> sul trasferimento del traffico merci (LTrasf),

## *Art. 15 cpv. 1 e 2 bis*

<sup>1</sup> Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, su distanze superiori a 600 chilometri, e nel traffico combinato transalpino accompagnato, la Confederazione indennizza alle imprese di trasporto ferroviario e a terzi i costi non coperti delle offerte di trasporto da essa ordinate ed effettivamente fornite.

<sup>2bis</sup> Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, su distanze inferiori a 600 chilometri, la Confederazione può versare un'indennità forfettaria per spedizione. Tale indennità è superiore a quella versata per spedizione su distanze superiori a 600 chilometri. L'UFT stabilisce l'importo dell'indennità per spedizione.

- <sup>1</sup> RS 742.411
- <sup>2</sup> RS 742.41
- <sup>3</sup> RS 725.116.2
- <sup>4</sup> RS 740.1

*Art. 18, rubrica, e cpv. 1*

Limite di validità dei contributi d'esercizio e indennità

<sup>1</sup> I contributi d'esercizio e le indennità della Confederazione per le prestazioni nel traffico combinato transalpino non accompagnato sono limitati sino alla fine del 2030.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr